

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-86 del 09/01/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA PANARIA BASSA N.22/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. 94/01865640369). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-96 del 09/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	Marzia Conventi

Questo giorno nove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Marzia Conventi, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.** - INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA PANARIA BASSA N.22/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. 94/01865640369).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata la **Determinazione n. 2255 del 04/05/2022** di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa, n.22/A, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Det. n. 4709 del 16/09/2022**, **Det. n. 3912 del 01/08/2023** (rettificata con Det. n. 3983 del 04/08/2023) di modifica non sostanziale AIA ed il **Nulla Osta prot. n. 29180 del 14/02/2025**;

richiamata, inoltre, la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale sugli autocontrolli;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 10/11/2025 (assunta agli atti con prot. n.199514 del 10/11/2025) con la quale il gestore richiede le seguenti modifiche:

- lo spostamento della linea di rettifica a secco n. 4 ed il potenziamento del motore a servizio del ventilatore di aspirazione del filtro E70, a servizio della linea stessa;
- la sostituzione della linea di rettifica n. 1 ad umido, con una nuova linea di rettifica a secco (la quale manterrà la stessa numerazione) e l'installazione di un nuovo filtro per le emissioni in atmosfera a servizio di tale linea di rettifica;
- lo spostamento del deposito temporaneo del EER 150101 - *Imballaggi in carta e cartone* e EER 161106 - *Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105* (viene allegata planimetria aggiornata delle aree di deposito rifiuti).

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. le modifiche richieste non comporteranno un aumento della capacità massima di produzione rispetto a quella attualmente autorizzata;
2. per quanto riguarda le *emissioni in atmosfera*:
 - a. la sostituzione del motore associato al ventilatore a servizio della linea di rettifica n.4 non comporterà nessuna variazione del filtro associato e delle caratteristiche autorizzate per il punto di emissione E70;
 - b. la nuova linea di rettifica a secco, in sostituzione della linea ad umido esistente, comporterà l'aggiunta di un nuovo punto di emissione in atmosfera E76 "*Linea di rettifica a secco I*" per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata di 28.000 Nmc/h, altezza 11 m, durata 24 h/gg e limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 10 mg/Nmc. Sul gruppo di filtrazione sarà installato un misuratore istantaneo di perdite di carico (alla domanda viene allegata scheda filtro);
 - a. al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato per l'inquinante "materiale particellare" e, quindi, ottenere il "saldo zero", è stata proposta: per i punti di emissione E2, E3 ed E4 la riduzione del limite a 22 mg/Nmc; per il punto di emissione E36 la riduzione del limite a 24,8 mg/Nmc e per il punto di emissione E72 la riduzione del limite a 24 mg/Nmc;
3. le modifiche richieste non determinano variazioni significative per quanto concerne il *bilancio dei materiali*, le tipologie e le quantità di materie prime utilizzate;
4. dal punto di vista dei *rifiuti* la sostituzione di una linea di rettifica a umido con una a secco comporterà una diminuzione della produzione di fanghi da rettifica e levigatura (si stima una diminuzione del 50%), che vengono ritirati da una ditta autorizzata per il recupero. Le polveri prodotte dalla nuova linea di rettifica a secco saranno recuperate internamente, quindi, non

andranno ad aumentare quantità e le tipologie di scarto o rifiuto diversi rispetto alla situazione autorizzata;

5. per quanto riguarda il *bilancio idrico*, a seguito dell'eliminazione di una linea di rettifica a umido, si avrà una diminuzione dei consumi di acqua di circa il 6,2%;
6. la modifica in oggetto comporterà variazioni ai consumi di energia elettrica causati dall'installazione del nuovo filtro associato ad E76, dal potenziamento del motore a servizio del ventilatore associato ad E70 e dall'installazione della nuova linea di rettifica a secco, rispetto a quella ad umido esistente (la quale presenta consumi maggiori). Si prevede che l'indice TEJ (Consumo specifico totale medio di energia, riferito all'unità di massa di prodotto versato a magazzino) non subirà variazioni significative (6,8 a 6,81 GJ/t);
7. non si prevedono variazioni per quanto concerne gli scarichi idrici;
8. per quanto riguarda l'*impatto acustico* originato dall'inserimento del nuovo filtro collegato al nuovo punto di emissione E76 è previsto il rispetto dei valori limite di immissione assoluti ai confini aziendali e presso il ricettore R1 ed il rispetto del differenziale al recettore. A supporto di tali conclusioni, alla domanda viene allegato documento previsionale d'impatto acustico, redatto da tecnico competente in acustica, in cui sono riportati i valori ottenuti dalle simulazioni effettuate sia a confine, che presso il recettore R1;

dato atto che il 06/11/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

preso atto:

- dell'eliminazione della linea di rettifica ad umido e della sua sostituzione con nuova linea di rettifica a secco, si provvederà ad aggiornare la descrizione degli impianti associati alla fase di rettifica e squadratura riportata in AIA;
- dello spostamento del deposito temporaneo del EER 150101 ed EER 161106 in altra postazione indicata in planimetria aggiornata delle aree di deposito rifiuti;

preso atto, inoltre, che dal documento previsionale d'impatto acustico (redatto da tecnico competente in acustica) il nuovo filtro associato ad E76 sarà collocato in posizione diametralmente opposta rispetto al recettore sensibile R1 e che dalle simulazioni effettuate risulta l'invarianza del quadro emissivo acustico attuale, consentendo il rispetto dei limiti sia a confine, che presso il recettore R1, si rimandano ulteriori verifiche in occasione della valutazione d'impatto acustico prevista dal piano di monitoraggio. Si sottolinea che il filtro associato ad E76 dovrà essere provvisto degli opportuni dispositivi d'insonorizzazione acustica (ad esempio, cabina insonorizzante del gruppo aspirante ventilatore-motore, eventuale silenziatore sul camino, ecc);

valutato positivamente il fatto che a seguito dell'aggiunta di un nuovo punto di emissione il gestore per l'inquinante "materiale particolato" propone riduzioni su altri punti di emissione esistenti, ottenendo "saldo zero" del flusso di massa relativo. Alla luce della verifica dei valori di concentrazione dell'inquinante "materiale particolato" indicato negli autocontrolli riportati nei report annuali e dal confronto effettuato con il Servizio Territoriale Arpae, considerata la metodica analitica da utilizzare per la verifica della concentrazione del citato inquinante e la relativa incertezza, nel quadro delle emissioni riportato nell'allegato al presente atto si è ritenuto più congruo arrotondare a cifre più rappresentative il limite di tale inquinante per alcuni punti di emissione (es. per E36 da 24,8 a 25 mg/Nmc; per E41 ed E42 da 28,1 a 28 mg/Nmc; per E66 da 9,33 a 9,5 mg/Nmc), garantendo il mantenimento del "saldo zero" del flusso di massa relativo (per es. riducendo il limite da 26,6 a 25 mg/Nmc per E35);

verificato che il filtro a tessuto associato al nuovo punto di emissione E76 risulta conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;

valutato necessario che:

- per il nuovo punto di emissione E76 il gestore invii la comunicazione di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti dalla data di messa a regime;
- per il punto di emissione E70 associato alla linea di rettifica n. 4 che sarà spostata si ritiene necessario che il gestore invii la comunicazione di messa in esercizio ed effettui analisi solo in singolo per portata e materiale particellare dalla data di messa a regime;

verificato che per i punti di emissione E2, E3, E4, E35, E36, E41, E42, E66 ed E72, per i quali viene modificato il limite per l'inquinante "materiale particellare", dai dati relativi agli autocontrolli riportati nei report annuali la concentrazione rilevata risulta ampiamente al di sotto del limite autorizzato, pertanto, non si ritiene necessario l'invio del primo autocontrollo previsto come da P.M. successivo al rilascio del presente atto, rimandando eventuali valutazioni in ambito di presentazione dei dati nel report annuale;

dato atto che le modifiche in progetto:

- non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima autorizzata, il consumo di materie prime e di gas metano, gli scarichi idrici, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti, l'attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;
- comporteranno variazioni minime per quanto riguarda i consumi energetici ed idrici;

richiamata, inoltre, la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto in data 28/02/2025 (assunta agli atti con prot.lli n. 40401, 40114 e 40115 del 03/03/2025) in ottemperanza a quanto prescritto ai punti n. 20 e 21 della sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" della Det. n. 2255 del 04/05/2022 e ss.mm. (in particolare, Det. n. 3912 del 01/08/23 di 2^ modifica non sostanziale AIA) ed a quanto riportato nella richiesta d'integrazioni inviata da Arpae di Modena con prot. n. 69741 del 12/04/2024, in cui:

- sono riportati gli esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene condotte da settembre 2021 a dicembre 2024 sulle emissioni E23, E34 e E68;
- viene presentato lo studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene effettuato utilizzando i valori di concentrazione odorigena peggiori misurati nei monitoraggi periodici, con riferimento a quattro scenari: 1 - entrambi gli atomizzatori funzionanti; 2 - ATM3 spento e ATM4 funzionante; 3 - ATM3 funzionante e ATM4 spento; 4 - entrambi gli atomizzatori spenti;
- sono riportate le valutazioni relative alle diverse situazioni impiantistiche, con particolare riferimento alla portata del filtro E23 nelle diverse configurazioni;

considerato il contributo tecnico fornito dal Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali (PTR) di Arpae – APA Centro con prot. n. 104252 del 10/06/2025 nel quale vengono indicate modifiche da apportare alle prescrizioni autorizzative ed alla sezione E di raccomandazioni;

richiamato l'**avvio del procedimento** ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 220372 del 12/12/2025, a seguito del contributo suddetto, finalizzato all'aggiornamento d'ufficio dell'AIA mediante:

A. l'introduzione di "valori obiettivo" di concentrazione di odore pari:

- 1.500 ouE/m³ per le emissioni E34 ed E68 con atomizzatori in funzione;
- 1.500 ouE/m³ per l'emissione E23 con VL2 aperta (miscela aria-fumi);
- 2.500 ouE/m³ per le emissioni E34 ed E68 con atomizzatori fermi;
- 2.500 ouE/m³ per l'emissione E23 con VL2 chiusa (solo fumi).

B. la modifica della prescrizione di cui al punto D2.4.16 dell'Allegato I all'AIA (in particolare, dell'Allegato alla Det. n. 3912 del 01/08/23 di 2^ modifica non sostanziale AIA) in conseguenza

dell'introduzione dei "valori obiettivo" di cui sopra. In particolare, viene prevista una campagna di monitoraggio annuale per le emissioni odorigene sulle tre emissioni suddette con relazione conclusiva;

- C. l'inserimento nella sezione E dell'Allegato I di nuove raccomandazioni per il contenimento delle emissioni odorigene;
- D. l'inserimento nella sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato alla Det. n. 3912 del 01/08/2023 di prescrizioni specifiche riguardanti:
 - i. l'identificazione chiara della valvola o, comunque, altro idoneo sistema al fine di avere contezza della configurazione impiantistica in essere durante i campionamenti effettuati sul punto di emissione E23 e, di conseguenza, individuare correttamente i valori limite da applicare, con possibilità di registrazione automatica dell'on-off recupero fumi;
 - ii. la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito ai valori di portata associati al punto di emissione E23 previsti nelle diverse configurazioni quando la valvola VL2 è chiusa, relazionando in merito ai valori riscontrati in occasione della relazione tecnica associata al monitoraggio delle emissioni odorigene che sarà prescritta a seguito dell'introduzione dei valori obiettivo;

viste le **osservazioni** presentate dalla Ditta in oggetto in data 19/12/2025 in merito ai punti riportati nella comunicazione di avvio di procedimento suddetta (assunte agli atti della scrivente con prot. n. 227176), nelle quali il gestore:

1. in merito ai valori obiettivo, in base ai dati riscontrati nelle indagini effettuate nei diversi scenari, richiede l'applicazione delle seguenti concentrazioni di odore:
 - 2.500 ouE/m³ per le emissioni E34 ed E68 con atomizzatori in funzione;
 - 2.500 ouE/m³ per l'emissione E23 con VL2 aperta (miscela aria-fumi);
 - 3.500 ouE/m³ per le emissioni E34 ed E68 con atomizzatori fermi;
 - 3.500 ouE/m³ per l'emissione E23 con VL2 chiusa (solo fumi).

A supporto di tale richiesta viene specificato che:

- nei monitoraggi effettuati dal 2021 sino al 2025 per i punti di emissione suddetti sono state rilevate concentrazioni di odore superiori ai valori obiettivo proposti, le quali non si ritengono associate ad episodi particolari ma, a normali variazioni nelle concentrazioni di odore in condizione di funzionamento standard degli impianti che, pertanto, possono verificarsi nuovamente in futuro;
 - in nessuno dei 4 studi di modellizzazione della ricaduta degli odori presentati (effettuati tenendo in considerazione le diverse condizioni di funzionamento ed utilizzando i valori massimi di concentrazione rilevati), è stato riscontrato un superamento dei valori di accettabilità ai recettori;
 - non sono mai pervenute al gestore segnalazioni in merito a disturbo odorigeno prodotto dall'attività aziendale e non si è a conoscenza di segnalazioni da parte degli enti o da privati;
 - "[...] occorre considerare l'entità della tolleranza nelle misure, ovvero, la precisione delle stesse. La prassi tecnica consolidata (per esempio la norma UNI EN 13725:2022 e le linee guida SNPA 2025) indica una tolleranza di $\pm 50\%$ nelle misure di concentrazione di odori [...]". Pertanto, alla luce di tale incertezza viene evidenziata la difficoltà di ottenere valori affidabili da confrontare con i valori obiettivo fissati e richiesta come sarà applicata e valutata tale incertezza alle misure effettuate;
2. specifica di applicare già costantemente alcune delle azioni riportate nelle raccomandazioni che si vogliono aggiungere all'AIA;

3. sottolinea di avere già implementato la registrazione automatica dell'on-off del recupero fumi sia sull'atomizzatore 3 (emissione E34), sia sull'atomizzatore 4 (emissione E68) con possibilità di individuare chiaramente la configurazione impiantistica in essere durante campionamenti delle emissioni indagate;
4. condivide la proposta di prolungare di un anno il periodo di osservazione delle portate associate ad E23 previste nelle diverse configurazioni quando la valvola VL2 è chiusa; ciò al fine di approfondire l'analisi dei log per individuare meglio le diverse configurazioni impiantistiche e le relative variazioni di portata;

esaminate le osservazioni presentate dalla Ditta e sentito per le vie brevi il Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae, si ritiene di:

- a. non accogliere le osservazioni presentate dal gestore in merito alla modifica dei valori obiettivo e confermare i valori riportati al punto A della comunicazione di avvio del procedimento per le emissioni in atmosfera E23, E34 ed E68, nei 4 scenari riportati, in quanto:
 - la maggior parte degli autocontrolli mostra valori decisamente inferiori a quelli proposti dal gestore, pertanto, si ritiene che i picchi rilevati debbano essere indagati in riferimento a cause di tipo gestionale. L'ulteriore monitoraggio annuale volto alla verifica dei valori obiettivo previsto sulle emissioni suddette è finalizzato anche ad approfondire tale aspetto;
 - i valori proposti non costituiscono "valori limite", né "valori prescrittivi", ma vengono fissati come obiettivi che l'Azienda deve mirare a rispettare in maniera costante, in modo tale da limitare il proprio contributo all'immissione in atmosfera di sostanze odorigene. Un eventuale superamento di tali valori non dà comunque luogo a sanzioni né penali né amministrative, ma comporta esclusivamente l'attivazione del gestore nell'individuare le possibili cause e le potenziali azioni di miglioramento;
 - l'applicazione delle incertezze segue criteri rigorosi già definiti sia in Det. n. 2255/2022, che nelle Linee Guida SNPA 34/2021. Si applica il principio della "conformità guardata", pertanto, un limite si considera superato solo se il valore misurato, sottratta l'incertezza estesa, risulta superiore al limite stesso ($\text{Valore misurato} - \text{Incetezza} > \text{Limite}$). Inoltre, è opportuno precisare che né la norma UNI EN 13725:2022, né le recenti Linee Guida SNPA 268/2025 stabiliscono un'incertezza fissa del 50%, come riportato dal gestore nel documento di osservazioni. La norma impone, invece, che ogni laboratorio calcoli la propria incertezza specifica; pertanto, si raccomanda al gestore di richiedere al laboratorio incaricato per l'effettuazione delle analisi previste per il monitoraggio annuale sulle emissioni odorigene di esplicitare in modo chiaro nei rapporti di prova il valore di incertezza applicato alle misure effettuate;
 - la nuova versione della prescrizione relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene che sarà inserita in AIA, già riportata nella comunicazione di avvio di procedimento sopra citata (punto B), prevede che il gestore relazioni sugli esiti degli autocontrolli al termine del primo anno di monitoraggio e che *"l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché, sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza sarà aggiornata con eventuali ulteriori prescrizioni, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del "valore obiettivo" di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione dei piani di adeguamento"*. Al termine del primo anno di monitoraggio, dunque, saranno rivalutati i "valori obiettivo" che vengono oggi fissati per le tre emissioni, con la possibilità di rivederli in base alle informazioni che verranno raccolte;

- l'installazione è collocata in un'area industriale che vede la presenza di altri analoghi stabilimenti e la loro possibile sinergia pone l'obbligo di valutare attentamente il contenimento delle emissioni odorigene;
 - le emissioni odorigene rappresentano un problema emergente determinato dall'utilizzo degli inchiostri nella stampa digitale che ha subito un incremento conseguente all'aumento della produzione a seguito delle modifiche impiantistiche autorizzate negli ultimi anni;
- b. confermare le raccomandazioni indicate al punto C della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non prescrittive ma, legate a "buone pratiche", prendendo atto che la ditta applica già alcune delle stesse;
- c. non inserire nel presente atto di modifica la prescrizione riportata al punto D.i della comunicazione di avvio del procedimento in quanto si prendere atto che il gestore ha già implementato la registrazione automatica dell'on-off del recupero fumi sia sull'atomizzatore 3 (emissione E34), sia sull'atomizzatore 4 (emissione E68). Pertanto, il gestore durante i campionamenti di tali emissioni deve garantire all'operatore, in maniera agevole ed immediata, l'individuazione della configurazione impiantistica in essere e, di conseguenza, l'individuazione corretta dei valori limite da applicare;
- d. confermare per un ulteriore anno l'analisi sulle portate associate ad E23 e relativa valutazione richiesta al punto D.ii della comunicazione di avvio del procedimento, inserendo tale adempimento all'interno della prescrizione relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene di cui al punto B della comunicazione di avvio del procedimento;

verificato che le modifiche comunicate dal gestore con domanda del 10/11/2025 si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario, in particolare, aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- sostituendo la sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA con quella riportata nell'allegato del presente atto, alla luce:
 1. delle modifiche richieste dal gestore con domanda del 10/11/2025 e relative valutazioni riportate nel presente atto;
 2. di quanto riportato:
 - i. nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90, formalizzato dal SAC Arpae di Modena con prot. n. 220372 del 12/12/2025;
 - ii. nelle osservazioni presentate dal gestore in data 19/12/2025;
 - iii. nelle valutazioni espresse nel presente atto in merito ai contenuti riportati nei documenti suddetti;
- aggiornando la sezione E "Raccomandazioni di gestione" dell'Allegato I dell'AIA come riportato nella comunicazione di avvio sopra citata;

viste:

 - la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021, aggiornata con D.D.G. n. 151 del 04/12/2025;
 - la D.D.G. n. 68/2025 di revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024 "Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
 - la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

 - la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricata di Funzione Determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2255 del 04/05/2022 e ss.mm.** alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa, n. 22/A, in comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) alla Sezione **C2.1** dell'Allegato I dell'AIA nella descrizione della fase relativa a "Lappatura – Taglio – Rettifica" viene eliminato il riferimento alla rettifica ad umido e viene aggiornato l'elenco degli impianti come di seguito riportato:

“All'interno dello stabilimento saranno presenti n. 4 linee di rettifica a secco e n. 1 linea di lappatura ad umido con sezione di squadratura a secco”;
 - b) la Sezione **D2.4** “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I dell'AIA è sostituita con quella riportata nell'allegato al presente atto di modifica;
 - c) alla sezione **E** “Raccomandazioni di gestione” dell'Allegato I dell'AIA viene aggiunta la seguente raccomandazione:

“15. Al fine di una migliore gestione delle problematiche relative alle emissioni odorigene, si raccomanda al gestore di:

 - a. verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
 - b. mantenere in stoccaggio, prima della cottura, il materiale con maggiori potenzialità emissive di odore, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;

- c. adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
 - d. valutare la sperimentazione di tecnologie che consentano la mitigazione delle emissioni odorigene;
 - e. privilegiare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri, in modo tale da minimizzare la quantità di inchiostro da applicare;
 - f. verificare i possibili interventi di resettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
 - g. per la realizzazione dei prodotti con maggiore potenzialità emissiva (ad es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità, ove fattibile, di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene”;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2255 del 04/05/2022** e successive modifiche;
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2255 del 04/05/2022 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia del presente atto alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine e n. 1 Allegato.

ALLEGATO: ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. DI FINALE EMILIA

L'INCARICATA DI FUNZIONE
 Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. DI FINALE EMILIA

- Rif. int. n. 94/01865640369
- sede legale ed impianto in Comune Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici (gres porcellanato smaltato, impasto atomizzato) mediante cottura (punto 3.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – TRAMOGGE CARICO MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE E2 – MOVIMENTAZIONE ATOMIZZATO E MULINI MACINAZIONE IMPASTO	PUNTO DI EMISSIONE E3 – PRESSE E ALIMENTAZIONE PRESSE (6 presse)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – PRESSE E ALIMENTAZIONE PRESSE (6 presse)	PUNTO DI EMISSIONE E5 – PULIZIA PNEUMATICA REPARTO PRESSE
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	7.500	40.000	42.500	61.200	1.800
Altezza minima (m)	8	15	14	14	14
Durata (h/g)	12	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	26	22	22	22	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	4	5	4	5
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – SMALTATRICI (E6+E7 = 7 linee)	PUNTO DI EMISSIONE E7 – SMALTATRICI (E6+E7 = 7 linee)	PUNTO DI EMISSIONE E8 – ATM1	PUNTO DI EMISSIONE E9 – ATM2
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	40.000	45.000	40.000	40.000
Altezza minima (m)	11	15	20	20
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	25	25
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	-	-	250	250
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	-	-	35 (**)	35 (**)
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E10 – ESSICCATOIO E7P – 1	PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCATOIO E7P – 2	PUNTO DI EMISSIONE E12 – ESSICCATOIO E7P – 3	PUNTO DI EMISSIONE E13 – PREFORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E14 – RAFFREDDAMENTO 1 F1	PUNTO DI EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO 2 F1
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	(§)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	10.000	10.000	10.000	14.500	20.000	48.750
Altezza minima (m)	15	15	15	15	15	15
Durata (h/g)	24	24	24	24	24	24

(§) normalmente il raffreddamento è inviato al sistema di recupero regolato mediante valvole

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E17 - ESSICCATOIO RAPIDO "IMAS"	PUNTI DI EMISSIONE E18 - E19 – N.2 ESSICCATOI RAPIDI "IMAS"	PUNTO DI EMISSIONE E20- CARICO MULINO SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE E 22 - PULIZIA PNEUMATICA FORNI
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	10.800	8.000 cad.	8.500	1.800
Altezza minima (m)	14	14 cad.	15	8
Durata (h/g)	24	24 cad.	18,5	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	-	-	10	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	-	-	5	5
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	-	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E23 – FUMI FORNI (5 Forni monostrato)		PUNTO DI EMISSIONE E24 – LAPPATURA - RETTIFICA	PUNTO DI EMISSIONE E25 – 6 CABINE SPRUZZATURA LABORATORIO	PUNTO DI EMISSIONE E26 – FORNO TERMORETRAIBILE
	VL2 aperta (Miscela aria- fumi)	VL2 chiusa (Solo fumi)			
messa a regime	a regime		a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	15.000	- 28.000 - 40.000 fasi transitorie (§) - 56.000 (quando E34 o E68 ferme) - 83.000 (quando E34 ed E68 ferme)	5.000	6.500	800
Altezza minima (m)	20	20	8	8	9
Durata (h/g)	24	24	24	saltuaria	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4	5	10	10	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	-	-	5	-	-
Piombo (mg/Nm ³)	0,4	0,48	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	4	4,9	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	40	49	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	16	19,5	-	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	170	170	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	400 (**)	400 (**)	-	-	-
Concentrazione di odore (UO/mc)	1.500 (#)	2.500 (#)			
Impianto di depurazione	Filtro a maniche + reagente		Filtro a maniche	Ciclone + A.U.V + A.U. (Colonna a spruzzo)	-
Frequenza autocontrolli	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di Odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x		Semestrale	Annuale	-

(§) situazioni transitorie: quando uno o entrambi gli atomizzatori 3 e 4 sono in fase di spegnimento / accensione / cambio produzione e, in tale frangente, una quantità maggiore di fumi forni possono essere deviate verso E23

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(#) il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. Per il monitoraggio della concentrazione di odore ed in caso di eventuale superamento del valore obiettivo in uno degli autocontrolli rispettare quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E28 – SMUSSATURA PIASTRELLE	PUNTI DI EMISSIONE E29a - E29b – ESSICCATOIO	PUNTO DI EMISSIONE E30 – MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE E31 – ALIMENTAZIONE MULINI IN CONTINUO	PUNTI DI EMISSIONE E32 - E33 – SFIATI MULINI IN CONTINUO
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	3.500	10.000 cad	20.000	25.000	1.500 cad.
Altezza minima (m)	11	15 cad.	8	15	15 cad.
Durata (h/g)	16	24 cad.	16	16	24 cad.
Materiale Particellare (mg/Nmc)	12	-	24	26	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	-	5	5	-
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	-
Frequenza autocontrolli	Semestrale	-	Semestrale	Semestrale	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E34 – ATOMIZZATORE N. 3- ATM 90 E FUMI FORNO		PUNTO DI EMISSIONE E35 - MOVIMENTAZIONE ATOMIZZATO FINO AI SILOS	PUNTO DI EMISSIONE E36– SCARICO SILOS (aspirazione parallela ad E3 e E4)	PUNTO DI EMISSIONE E37– PULIZIA PNEUMATICA
	ATM in funzione	ATM in fermata			
messa a regime	a regime		a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	90.000	28.000	20.000	40.000	1.800
Altezza minima (m)	20		19	14	8
Durata (h/g)	24		24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	25	5	25	25	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	-	5	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	0,24	0,48	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	2,35	4,9	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	23,5	49	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	9,5	19,5	-	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	170	170	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	400 (**)	400 (**)	-	-	-
Concentrazione di odore (UO/mc)	1.500 (#)	2.500 (#)			
Impianto di depurazione	Filtro a maniche + reagente		Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di Odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x		Semestrale	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(#) il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. Per il monitoraggio della concentrazione di odore ed in caso di eventuale superamento del valore obiettivo in uno degli autocontrolli rispettare quanto prescritto al successivo **punto D2.4.16**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E38a –ESSICCATOIO RAPIDO “ECP”	PUNTO DI EMISSIONE E38b– ESSICCATOIO RAPIDO “ECP”	PUNTO DI EMISSIONE E40 – PULIZIA INGRESSO FORNI	PUNTO DI EMISSIONE E41 - CARICO PNEUMATICO SILOS SCARTI
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	7.000	7.000	15.000	1.300
Altezza minima (m)	14	14	11	14
Durata (h/g)	24	24	24	15
Materiale Particellare (mg/Nmc)	-	-	25,5	28
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	-	-	5	5
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	-	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E42 – IMPIANTO DI SCIOGLITURA SCARTI	PUNTO DI EMISSIONE E43 – FORNO TERMORETRAIBILE	PUNTO DI EMISSIONE E46– PULIZIA PNEUMATICA	PUNTI DI EMISSIONE DA ESP1 AD ESP4 – SFIATI CABINA RETTIFICA 1
messa a regime	a regime	a regime	a regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	7.500	3.600	1.800	9000 cad.
Altezza minima (m)	8	9	14	10 cad.
Durata (h/g)	7	16	24	24 cad.
Materiale Particellare (mg/Nmc)	28	-	30	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	-	5	-
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	-	Filtro a maniche	n.2 filtri abbinati (1 in poliestere + 1 a tasche in microfibra di vetro)
Frequenza autocontrolli	Semestrale	-	Semestrale	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E49 – EMERGENZA FORNO 1	PUNTO DI EMISSIONE E50 – EMERGENZA FORNO 5	PUNTO DI EMISSIONE E51 – EMERGENZA FORNO 6	PUNTO DI EMISSIONE E52 – EMERGENZA FORNO 7	PUNTO DI EMISSIONE E53 – EMERGENZA FORNO 8
messa a regime	a regime	a regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	32.800	13.500	12.500	12.500	13.500
Altezza minima (m)	15	9	9	9	9
Durata (h/g)	Emergenza	Emergenza	Emergenza	Emergenza	Emergenza

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E55 – SCAMBIATORE DI CALORE	PUNTO DI EMISSIONE E56 – SILOS 1 MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE E57 – SILOS 2 MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE E58 – SILOS 3 MATERIE PRIME
Messa a regime	A regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	0 – 75.000	25	25	25
Altezza minima (m)	8	12	12	15
Durata (h/g)	Variabile	Saltuaria	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nmc)	-	30	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto statico passivo	Filtro a tessuto statico passivo	Filtro a tessuto statico passivo
Frequenza autocontrolli	-	Verifica stato di conservazione / efficienza filtro - Semestrale	Verifica stato di conservazione / efficienza filtro - Semestrale	Verifica stato di conservazione / efficienza filtro - Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E62 – RAFFRED. FORNO 5	PUNTO DI EMISSIONE E63 – RAFFRED. FORNO 6	PUNTO DI EMISSIONE E64 – RAFFRED. FORNO 7	PUNTO DI EMISSIONE E65 – RAFFRED. FORNO 8
messa a regime	a regime (*)	a regime (*)	a regime (*)	a regime (*)
Portata massima (Nmc/h)	20.000	13.000	13.000	20.000
Altezza minima (m)	9	9	9	9
Durata (h/g)	24	24	24	24

(*) normalmente i raffreddamenti sono inviati al sistema di recupero regolato mediante valvole

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E66 – RETTIFICA 2	PUNTO DI EMISSIONE E67 – RETTIFICA 3	PUNTO DI EMISSIONE E68 - ATOMIZZATORE N. 4 - ATM 90 E FUMI FORNO	
			ATM in funzione	ATM in fermata
messa a regime	a regime	a regime	a regime	
Portata massima (Nmc/h)	29.000	29.000	90.000	28.000
Altezza minima (m)	11	11	16	
Durata (h/g)	24	24	24	
Materiale Particellare (mg/Nmc)	9,5	10	25	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	5	5	-
Piombo (mg/Nm ³)	-	-	0,24	0,48
Fluoro (mg/Nm ³)	-	-	2,35	4,9
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	-	-	23,5	49

Aldeidi (mg/Nm ³)	-	-	9,5	19,5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	-	-	170	170
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	-	-	400 (**)	400 (**)
Concentrazione di odore (UO/mc)	-	-	1.500 (#)	2.500 (#)
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche + reagente	
Frequenza autocontrolli	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NOx	

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(#) il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. Per il monitoraggio della concentrazione di odore ed in caso di eventuale superamento del valore obiettivo in uno degli autocontrolli rispettare quanto prescritto al successivo **punto D2.4.16**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E69 – LINEA LAPPATURA	PUNTO DI EMISSIONE E70 – RETTIFICA 4	PUNTO DI EMISSIONE E71a – SCAMBIATORE DI CALORE	PUNTO DI EMISSIONE E71b – SCAMBIATORE DI CALORE
messa a regime	a regime	(#)	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	25.000	28.000	0 – 35.000	0 – 35.000
Altezza minima (m)	16	11	8	8
Durata (h/g)	24	24	Variabile	Variabile
Materiale Particellare (mg/Nmc)	10	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	5	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	-	-
Frequenza autocontrolli	Semestrale	Semestrale	-	-

(#) rif. prescrizioni **n. 3, 4 e 5**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E72 - Pressa PCR 2	PUNTO DI EMISSIONE E73 – Essiccatoio E7P2 – 1	PUNTO DI EMISSIONE E74 – Essiccatoio E7P2 – 2	PUNTO DI EMISSIONE E75 – Essiccatoio E7P2 – 3	PUNTO DI EMISSIONE E76 – RETTIFICA 1
messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	(#)
Portata massima (Nmc/h)	50.000	10.000	10.000	10.000	28.000
Altezza minima (m)	18	15	15	15	11
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	24	-	-	-	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	5	-	-	-	5
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	-	-	-	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	Semestrale	-	-	-	Semestrale

(#) rif. prescrizioni **n. 3, 4 e 5**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Gruppi Elettrogeni da GE1 a GE12: funzionamento solo in emergenza, alimentazione a gasolio

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5, paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità di Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di

prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	- UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	- UNI EN 14789:2017 (*); - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	- UNI EN 13284-1:2017 (*) - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) - ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m ³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	- UNI EN 14385:2004 (*) - ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 - US EPA Method 29
<i>Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	- ISO 15713:2006 (*) - UNI 10787:1999 - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
<i>Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013 (*)
<i>Aldeidi</i>	- CARB 430:1991 - Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A - US EPA - TO11 A (**) - NIOSH 2016 (**) - Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	- UNI EN 14792:2017 (*) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - ISO 10849 (metodo di misura automatico) - analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	- UNI EN 14791:2017 (*) - uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
<i>Monossido di Carbonio (CO)</i>	- UNI EN 15058:2017 (*) - ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
<i>Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)</i>	UNI EN 13725:2022
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E70, E76**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni (**E70, E76**), ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**. In particolare:

- relativamente al punto di emissione **E70** un prelievo per portata e materiale particellare alla data di messa a regime dell' impianto;
- relativamente al punto di emissione **E76** portata e materiale particellare su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo **per almeno per 5 anni**.
Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento e garantire sia la lettura istantanea, che la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure, con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).
9. Per i filtri a tessuto a servizio delle emissioni in atmosfera **E56, E57 ed E58** (corrispondenti ai silos carico materie prime) è concessa **esenzione dall'obbligo di esecuzione di autocontrolli periodici alle seguenti condizioni**:
- a. l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b. i limiti di emissione fissati hanno valore fiscale e, qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
 - c. con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo. I risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale;

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore; oppure, deve essere presente e mantenuto in efficienza un secondo motore a servizio della girante di aspirazione;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle *emissioni calde*, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga **oltre le 12 ore**, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le ***emissioni fredde***, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad ***emissioni calde*** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi *"Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera"* di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n. 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. La data di fermata deve, inoltre, essere annotata su apposito registro. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

14. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
15. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni e degli atomizzatori potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

16. il gestore deve effettuare la verifica del rispetto dei **"valori obiettivo"** di emissione delle sostanze odorigene fissati per i punti di emissione **E23, E34, E68** nelle diverse modalità di funzionamento **a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento** e ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno per ogni punto) contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore (ouE/m³), sia in termini di flusso di odore (ouE/s) e dovranno riportare l'indicazione della configurazione impiantistica al momento del prelievo (atomizzatori in funzione, atomizzatori fermi, atomizzatore 3 o atomizzatore 4 fermo, VL2 aperta, ecc).

I valori fissati al precedente punto D2.4.1 devono essere intesi come "valori obiettivo" e non come valori prescrittivi, o come valori limite di emissione.

In caso di un loro superamento in uno dei monitoraggi periodici effettuati, il gestore ne dovrà dare comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dal campionamento, allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I referti analitici dei primi quattro controlli della concentrazione di odore di ciascuna emissione (in totale 12 analisi) devono essere trasmessi ad Arpae **entro 60 giorni dalla data del quarto campionamento**, con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportati, oltre alle concentrazioni di odore, alla configurazione impiantistica al momento del prelievo, anche i seguenti dati:

- produzione in atto al momento della misura, relativamente a formato e spessore;
- tipologia e quantità di inchiostri, colle, glossy e ogni altro prodotto applicato;

in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo dei "valori obiettivo" fissati.

Relativamente alle portate associate al punto di emissione E23 previste nelle diverse configurazioni quando la valvola VL2 è chiusa, nel corso dell'anno di monitoraggio delle emissioni odorigene sopra prescritto, il gestore dovrà eseguire anche ulteriori approfondimenti

sull'effettiva origine degli scostamenti rilevati sulle portate e sulla durata degli stessi, anche mediante una più approfondita analisi dei log. I risultati ottenuti dovranno essere riportati nella relazione tecnica suddetta.

In caso di mancato rispetto dei valori obiettivo inseriti nel presente atto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorogene.

In ogni caso, come previsto dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06, *“l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché, sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza” sarà aggiornata con eventuali ulteriori prescrizioni, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del “valore obiettivo” di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione dei piani di adeguamento”.*

17. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
18. Il gestore dell'impianto dovrà garantire la costante funzionalità delle valvole VL2, 1, 2 e 3 la cui collocazione è indicata nella planimetria delle emissioni agli atti.
19. L'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri, soprattutto dalla porzione scoperta adiacente al capannone a volta per lo stoccaggio delle materie prime.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 16 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.